

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 140 del 08 novembre 2012

OGGETTO: *Revoca della Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura con relativo servizio di consegna a domicilio di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni uni personale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturato a debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 28/12/2003, tra l'altro :
 - il comma 15 , sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. del 15/03/2011, che stabilisce : "la So.Re.Sa. , centrale unica di acquisto , è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO."
 - il comma 16 che stabilisce : " la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO. le procedure acquisitive in essi stabiliti";
- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di

individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.A. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011, il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante " Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti" con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

CONSIDERATO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 27 del 27/04/2012, So.Re.Sa. s.p.a. ha indetto una procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di *"dispositivi medici per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito con servizio di consegna a domicilio degli assistiti delle AA.SS.LL. della Regione Campania aventi diritto"*, per un importo complessivo totale a base di gara di € 55.935.365,16 oltre IVA da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. n. 163/2006;
- che, successivamente, con determinazione del Direttore Generale n. 36 del 23.05.2012, sono stati rettificati i documenti di gara (disciplinare e scheda offerta), modificato l'importo a base d'asta in € 49.267.047,96;
- che con determinazione n. 45 del 19/06/2012 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte secondo i parametri prezzo – qualità stabiliti dal disciplinare di gara;
- che in pendenza della procedura selettiva, della quale è stata ultimata la sola fase di valutazione dell'offerta tecnica, le disposizioni normative nel frattempo introdotte al fine di assicurare la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici anche mediante la razionalizzazione e la riduzione della spesa nel settore sanitario, quali l'art.1, comma 2 e l'art. 15, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito in L. 7/08/2012 n. 135, hanno indotto la Stazione Appaltante ad una riconsiderazione della procedura *de qua* onde verificarne la coerenza con il mutato quadro normativo;
- in particolare, con riguardo al nuovo testo dell'art. 2 del D.lgs. n. 163/2006 – così come modificato dal citato art.1 della L.135/2012, nella parte in cui prevede al comma 1 *bis* che le stazioni appaltanti, ove possibile,

So.Re.Sa. Spa - con unico Socio
Sede legale:
Centro Direzionale Isola C1 80143
Napoli

Tel. 081 2128174
FAX 081 7500012
www.soresa.it

Capitale sociale
Euro 500.000,00
Interamente versati

Codice Fiscale, Partita
I.V.A. ed iscrizione al
Registro delle Imprese di
Napoli 04786681215

devono procedere alla suddivisione degli appalti in lotti funzionali per favorire l'accesso alle medie e piccole imprese e indicare criteri di partecipazione non ostativi alla loro ammissione in gara – So.Re.Sa., con nota prot. U010168 del 25/07/2012 ha richiesto un parere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (in seguito, A.V.C.P.);

- che in attesa del riscontro da parte dell'organismo di vigilanza, con determinazione del Direttore Generale n. 60 del 27/07/2012, la procedura di gara è stata sospesa per un periodo di 45 giorni, poi prorogati per ulteriore analogo lasso temporale con determinazione del direttore Generale n. 67 del 10/09/2012 non essendo stato acquisito il parere *de quo* alla scadenza del primo periodo di sospensione;

- che l'avviso dell'Autorità sui quesiti giuridici sottoposti dalla centrale di committenza è stato acquisito al prot. So.Re.Sa. E013397 del 9/10/2012;

- che l'Organismo di vigilanza, nel riscontrare la richiesta della S.A., in ordine alla coerenza della gara de qua con il sopravvenuto quadro normativo, ha osservato, con riguardo al primo quesito, che per la natura della fornitura richiesta ed il valore della commessa, So.Re.Sa. avrebbe dovuto adeguatamente motivare il mancato frazionamento in lotti e, con riguardo all'ulteriore quesito, la fissazione di criteri economico-finanziari (più) rigorosi appare opinabile, atteso che l'importo complessivo posto a base d'asta sembra costituire di per sé un limite all'accesso dei concorrenti alla gara;

PRESO ATTO della nota prot. n. 6673 del 18/10/2012 con la quale il sub Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro nel settore sanitario ha, con riferimento alla gara de qua, richiesto che si proceda alla sua rivalutazione, con particolare riguardo alla previsione della consegna obbligatoria a domicilio dei presidi e la compatibilità con le disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012

VISTO l'art. 15, comma 13, lett. f), del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, a mente del quale: "*il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. 6/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15/07/2011, n. 111, è rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento*";

CONSIDERATO

- che, la sopravvenuta disposizione normativa di cui all'art. 15, comma 13 lett.f), succitato - entrata in vigore in data 7/07/2012, successivamente all'indizione di detta gara - con l'espressa previsione di una progressiva contrazione delle risorse finanziarie pubbliche destinate all'acquisto di dispositivi medici, impone una riconsiderazione della strategia di gara volta all'approvvigionamento dei presidi per pazienti stomizzati che, così come strutturata, non risulta coerente con i più stringenti limiti imposti alla spesa sanitaria;

- che, a tal fine - ferma restando l'esigenza di far fronte ai fabbisogni della popolazione stomizzata lasciando invariato il volume delle prestazioni - l'interesse pubblico ad una più efficiente gestione delle minori risorse destinate all'acquisto dei dispositivi medici cui tendono le disposizioni in tema di cd. "*spending review*", può

essere conseguito, mediante una diversa modalità di espletamento della fornitura, che non preveda al proprio interno l'effettuazione del servizio accessorio della consegna domiciliare, il cui costo incide presumibilmente per una misura percentuale superiore al 10% dell'importo dell'appalto;

VISTO, altresì, che con decreto regionale n. 122 del 5/10/2012, il Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro nel settore sanitario regionale, in ottemperanza alla previsioni di cui all'art. 2, comma 80, della L. n. 191 del 2009, ha individuato le disposizioni legislative cui il Consiglio Regionale della Campania dovrà apportare necessarie modifiche entro i termini indicati dal medesimo comma 1 e dall'art. 1, comma 231 bis, della L. r. n. 4/2011;

CONSIDERATO:

- che le modifiche legislative prospettate dalla struttura commissariale con il decreto n. 122 del 5/10/2012 sono destinate ad investire tra l'altro l'art. 6, comma 15, della L.R. n. 28/2003, istitutiva di Soresa s.p.a., con la conseguente ridefinizione del ruolo e delle attività di quest'ultima, che quale Centrale di committenza provvederà esclusivamente all'aggiudicazione degli appalti pubblici e degli accordi quadro, rimettendosi alle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere la titolarità dei contratti, con la relativa sottoscrizione ed esecuzione degli stessi;

- il preannunziato intervento legislativo rende opportuno riconsiderare, da parte di Soresa s.p.a., la vigenza temporale dei contratti di appalto, di cui alle gare da indire ovvero in corso di espletamento, la cui durata dovrà essere compatibile con tale indirizzo normativo, al fine di non vanificare le nuove attribuzioni;

VISTO:

- l'art. 21, *quinquies*, della L. n. 241/1990 a mente del quale *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*;

- altresì l'art. 5, lett. e), del disciplinare di gara a mente del quale *"Soresa si riserva il diritto, con provvedimento motivato, di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura"*.

RILEVATO

- che alla luce del mutato quadro normativo, appare opportuno revocare la procedura di gara *de qua* atteso che essa, così come strutturata, non appare coerente con i sopravvenuti e più stringenti limiti imposti dal legislatore alla spesa per l'acquisito di dispositivi medici e ciò al fine di assicurare l'interesse pubblico alla razionalizzazione ed alla più efficiente gestione delle minori risorse finanziarie disponibili nello specifico settore e di scongiurare il rischio di una insostenibilità finanziaria dell'appalto;

-ragioni di opportunità ostative alla prosecuzione della procedura si rinvergono anche in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto commissariale n. 122 del 5/10/2012 innanzi citato;
-il Consiglio di amministrazione di So.Re.Sa. SpA nella seduta del 06/10/2012 ha preso atto della sussistenza di motivate ragioni per non procedere all'aggiudicazione della gara di cui trattasi;

CONSIDERATO

- che è necessario pertanto riprogettare una nuova procedura di gara per la fornitura dei suddetti prodotti che risulti coerente con le sopracitate disposizioni della spending review d'intesa con il Sub-Commissario ad Acta ed in raccordo con le AA.SS.LL.;
- che a tal fine, è necessario effettuare una compiuta istruttoria al fine di individuare le modalità di fornitura più adeguate al soddisfacimento degli utenti e coerente con l'assetto organizzativo delle aziende sanitarie;
- che, peraltro, la fornitura dei dispositivi medici per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito, con il relativo servizio di consegna a domicilio, da parte della ditta De Rosa, per effetto della precedente procedura di gara espletata da Soresa aggiudicata con determinazione n.38 /2009 ha avuto termine per le AA.SS.LL. Napoli 1, Napoli 2 Nord e, limitatamente al territorio della ex Napoli 5, per la Asl Napoli 3 Sud e , limitatamente al territorio della ex Avellino 2, per la Asl Avellino in data 31/10/2012;
- che per evidenti ragioni di interesse pubblico, sottese alla natura stessa della fornitura, si rende indispensabile assicurare senza soluzione di continuità la distribuzione dei dispositivi medici per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito agli aventi diritto nei territori sopra indicati delle le AA.SS.LL. Napoli 1, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud ed Avellino, a partire dallo 01/11 c.a. e fino alla attivazione del nuovo contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della espletanda nuova procedura di gara;
- che la doverosa continuità terapeutica può essere assicurata ricorrendo ad una proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere con la ditta De Rosa;
- che il ricorso alla cd. proroga tecnica trova nel caso di specie conforto nell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui: *"la legislazione vigente, partendo dal presupposto che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica"* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7/04/2011, n. 2151); ed ancora la proroga *"è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11/05/2009, n. 2882);

5

6

1

1

RITENUTO a tal fine necessario prorogare, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, e

So.Re.Sa. Spa - con unico Socio
Sede legale:
Centro Direzionale Isola C1 80143
Napoli

Tel. 081 2128174
FAX 081 7500012
www.soresa.it

Capitale sociale
Euro 500.000,00
Interamente versati

Codice Fiscale, Partita
I.V.A. ed iscrizione al
Registro delle Imprese di
Napoli 04786681215

comunque per non oltre la durata di mesi 5 (cinque), la fornitura, con servizio di consegna al domicilio degli aventi diritto, dei dispositivi medici per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito per le AA.SS.LL. Napoli 1, Napoli 2 Nord e, limitatamente al territorio della ex Napoli 5, per la Asl Napoli 3 Sud e, limitatamente al territorio della ex Avellino 2, per la Asl Avellino in data 31/10/2012, da parte della ditta De Rosa, agli stessi prezzi e condizioni di cui alla determinazione di aggiudicazione n. 38/2009 a far data dal 01/11/2012.

Tanto premesso, visto, considerato e rilevato il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2012

DETERMINA

1) di revocare la determina di indizione n. 27 del 27/04/2012 e, per l'effetto, la procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di *"dispositivi medici per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito con servizio di consegna a domicilio degli assistiti delle AA.SS.LL. della Regione Campania aventi diritto"*;

2) di prorogare, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, e comunque per non oltre la durata di mesi 5 (cinque), la fornitura, con servizio di consegna al domicilio degli aventi diritto, dei dispositivi medici per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito per le AA.SS.LL. Napoli 1, Napoli 2 Nord e, limitatamente al territorio della ex Napoli 5, per la Asl Napoli 3 Sud e, limitatamente al territorio della ex Avellino 2, per la Asl Avellino in data 31/10/2012, da parte della ditta De Rosa, agli stessi prezzi e condizioni di cui alla determinazione di aggiudicazione n. 38/2009 a far data dal 01/11/2012;

3) di disporre l'invio della presente determinazione all'operatore economico partecipante alla procedura di cui trattasi.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Dott. Mario Vasco

